

Al comma 2, sostituire la parola: determinante con la seguente: rilevate.

5. 4. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: calcolate a livello regionale,.

5. 5. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 novembre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

5. 6. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa).

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: « e delle società di persone ».

2. All'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e au-

toveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi ».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.

4. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: « sono applicabili » sono inserite le seguenti: « per i periodi di imposta 1999 e 2000 ».

5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

« 3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto »;

b) all'articolo 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle società quotate, le parole da: « le aliquote di cui ai commi » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 1 è ridotta al 7 per cento ».

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 5, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.

7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di

imputazione alla speciale riserva prevista dall'articolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite.

8. All'articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: « a fondi rustici » sono sostituite dalle seguenti: « ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale ».

9. All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione ».

10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.

12. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, le parole: « e al 1° gennaio 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « , al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 »; nel medesimo comma le pa-

role: « per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5 » sono sostituite dalle seguenti: « per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5 ».

13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

17. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati.

18. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.

19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

20. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-nonies) è aggiunta la seguente:

« *c-decies*) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza ».

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro dell'ambiente determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.

23. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (*Somme ammesse in deduzione dal reddito*). — 1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali ».

24. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « il successivo » sono sostituite dalle seguenti: « i due successivi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimere i commi 9 e 10.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 4. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

6. 5. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani imprenditori agricoli o da società di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione

con le seguenti: Al fine di innalzare il livello di qualificazione professionale dei giovani imprenditori agricoli e per favorire la diffusione della contabilità nelle aziende da essi condotte, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, ha facoltà di stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici e/o privati per la prestazione di servizi di assistenza tecnica e di formazione professionale e per la fornitura di strumentazione e di materiali informatici.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 6. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani imprenditori agricoli o da società di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione *con le seguenti:* Al fine di innalzare il livello di qualificazione professionale dei giovani imprenditori agricoli e per favorire la diffusione della contabilità nelle aziende da essi condotte, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici e/o privati per la prestazione di servizi di assistenza tecnica e di formazione professionale e per la fornitura di strumentazione e materiale informatici.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 7. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani imprenditori agricoli o da so-

cietà di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione *con le seguenti:* Per favorire la diffusione della contabilità nelle aziende condotte da giovani imprenditori anche non di primo insediamento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate ha facoltà di stipulare accordi o convenzioni, anche con soggetti privati, per fornire assistenza, formazione e informatizzazione.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 8. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: Per favorire l'introduzione e la tenuta *con le seguenti:* Per agevolare la gestione.

6. 9. Frosio Roncalli, Folgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9 sostituire le parole: Per favorire l'introduzione e la *con le seguenti:* Per agevolare.

6. 10. Frosio Roncalli, Folgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, dopo le parole: Per favorire, *aggiungere le seguenti:* la qualificazione professionale dei giovani agricoltori ed al fine di incentivare.

6. 11. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, *con le seguenti:* la qualificazione professio-

nale dei giovani agricoltori ed al fine di incentivare la diffusione della tenuta della contabilità nelle aziende agricole.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 12. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, *con le seguenti:* l'innalzamento del livello professionale dei giovani agricoltori.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 13. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, *con le seguenti:* da parte dei giovani imprenditori agricoli.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 14. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sopprimere le parole: il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: autorizzato a, *con le seguenti:* hanno facoltà di.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 15. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione *con le seguenti:* le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici e/o privati per la prestazione di servizi di assistenza tecnica e di formazione professionale e per la fornitura di strumentazione e materiale informatici.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 16. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni *con le seguenti:* le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici e/o privati.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 17. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a *con le seguenti:* le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 18. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: d'intesa con con le seguenti: sentite.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 19. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: d'intesa con le seguenti: previo accordo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 20. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, dopo le parole: con le regioni, aggiungere le seguenti: e le province autonome.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 21. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, dopo le parole: a stipulare, aggiungere le seguenti: o a favorire la stipula di.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 22. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, dopo le parole: accordi o convenzioni, aggiungere le seguenti: con soggetti pubblici e/o privati.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 23. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, dopo le parole: accordi o convenzioni, aggiungere le seguenti: anche con soggetti privati.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 24. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: per fornire assistenza, formazione e informatizzazione con le seguenti: con soggetti pubblici e/o privati per la prestazione di servizi di assistenza tecnica e di formazione professionale e per la fornitura di strumentazione e materiale informatici.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 25. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: per fornire assistenza, formazione e informatizzazione con le seguenti: per la prestazione di servizi di assistenza tecnica e di formazione professionale e per la fornitura di strumentazione e materiale informatici.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 26. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire le parole: assistenza, formazione e informatizzazione, con le seguenti: assistenza tecnica, formazione professionale e dotazione di strumentazione e materiale informatici.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 27. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, dopo la parola: assistenza, aggiungere la seguente: tecnica.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

- 6. 28.** Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, dopo la parola: formazione, aggiungere la seguente: professionale.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

- 6. 29.** Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, sostituire la parola: informatizzazione, con le seguenti: dotazione di strumentazione e materiale informatici.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

- 6. 30.** Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , senza alcun costo aggiuntivo a carico dello stato di previsione del Ministero stesso.

- 6. 31.** Frosio Roncalli, Folgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

- 6. 33.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Oza, Paolone, Proietti, Liotta.

Sopprimere il comma 10.

- 6. 34.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 10, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

- 6. 35.** Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 10, sostituire le parole: disponibili sul capitolo 7627, con le seguenti: che risultano disponibili sui capitoli.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

- 6. 36.** Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 20.

- 6. 40.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 20, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: ricerca e sviluppo.

- 6. 41.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 20, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: in via anticipata, per uno o più anni successivi fino al massimo di un triennio.

- 6. 42.** Carlo Pace, Contento, Antonio Pepe.

Al comma 20, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

- 6. 43.** Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 20, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 60 per cento.

- 6. 44.** Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 20, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 50 per cento.

6. 45. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 21, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

Conseguentemente al comma 22 sostituire le parole: dall'anno 2002 con le seguenti: dal 2001.

6. 46. Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 21, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2001.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

6. 47. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 22, sostituire le parole: 15 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

6. 48. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 22, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2001.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

6. 49. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 22, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2001.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

6. 50. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Sopprimere il comma 23.

*** 6. 52.** Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Sopprimere il comma 23.

*** 6. 53.** Frosio Roncalli, Liotta.

Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un numero di dipendenti non superiore a 50,.

6. 56. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un numero di dipendenti non superiore a 150,.

6. 54. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un numero di dipendenti non superiore a 100,.

6. 55. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un volume d'affari non superiore a 80 miliardi di lire,.

6. 57. Frosio Roncalli, Liotta.

Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un volume d'affari non superiore a 60 miliardi di lire,.

- 6. 58.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un volume d'affari non superiore a 40 miliardi di lire,.

- 6. 59.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un volume d'affari non superiore a 30 miliardi di lire,.

- 6. 60.** Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un volume d'affari non superiore a 25 miliardi di lire,.

- 6. 61.** Frosio Roncalli, Liotta.

Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un volume d'affari non superiore a 20 miliardi di lire,.

- 6. 62.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un volume d'affari non superiore a 10 miliardi di lire,.

- 6. 63.** Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 24.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

- 6. 64.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Lotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

*(Incentivi per l'incremento
dell'occupazione).*

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura propor-

zionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre

1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio

2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 230 giornate all'anno, con le seguenti: 151 giornate all'anno.

7. 4. De Ghislanzoni Cardioli, Scaltritti, Collavini, Marras.

Al comma 2, ultimo periodo sostituire le parole: 230 giornate con le seguenti: 180 giornate.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

7. 2. De Ghislanzoni Cardioli, Scaltritti, Collavini, Marras.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 230 giornate, con le parole: 180 giornate.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 3. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Sostituire al comma 2 le parole: 230 giornate, con: 200 giornate.

7. 1. Galli, Liotta.

Al comma 6, sopprimere le parole: pubblico, anche gestito da privati.

7. 8. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 6, sopprimere le parole: comunque assegnata.

7. 9. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi inve-

stimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di « mobili e macchine ordinarie di ufficio » di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i « coefficienti di ammortamento », destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per

le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione ».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove

prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Agli investimenti fino a: Molise *con le seguenti:* Agli investimenti localizzati nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

8. 1. Conte, Zaccheo, Vincenzo Bianchi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Agli investimenti localizzati fino a: Abruzzo e Molise: *con le seguenti:* nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c).

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

8. 5. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Agli investimenti localizzati *con le seguenti:* Alle imprese come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, che effettuano nuovi investimenti.

Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

8. 2. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Agli investimenti localizzati *con le*

seguenti: Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali che effettuano nuovi investimenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

8. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Agli investimenti localizzati *con le seguenti:* Alle imprese che operano.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

8. 4. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 3, dopo le parole: investimenti *inserire le seguenti*, come individuati dal comma 2,.

8. 12. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 3, dopo le parole: investimenti *inserire le seguenti:* nuovi.

8. 13. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: obiettivo 1° *aggiungere le seguenti:* e obiettivo 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

8. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: obiettivo 1 *aggiungere le seguenti:* e obiettivo 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

8. 6. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento *con le seguenti:* 95 per cento.

8. 8. Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

8. 9. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

8. 10. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: agli investimenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* in conformità alle disposizioni comunitarie e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

8. 11. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: dalla approvazione *inserire le seguenti:* e dalla verifica delle qualità degli investimenti realizzati.

8. 14. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Si considerano aree territoriali svantaggiate anche le aree ricomprese all'interno delle aree protette, quali parchi nazionali

e regionali, nonché quelle definite ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

- 2001: — 5 miliardi;
- 2002: — 5 miliardi;
- 2003: — 5 miliardi.

8. 15. De Ghislanzoni Cardioli, Scaltritti, Collavini, Marras.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: alla Commissione.

8. 16. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: alla Commissione con le seguenti: all'istituzione comunitaria competente.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

8. 17. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B — sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 9.

(Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale).

1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico e

assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.

2. L'imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come modificato dalla presente legge, e dell'articolo 91-bis del citato testo unico.

3. L'imposta è versata, anche a titolo d'acconto, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'articolo 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

6. Ai fini dell'accertamento si applica l'articolo 40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'articolo 14 di detto testo unico, come modificato della presente legge; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei redditi vanno

indicati separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.

8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.

9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.

10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell'impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette società sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.

12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 12 sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

9. 1. Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 12, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

9. 2. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 10)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari).

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle acque interne e lagunari, con le seguenti: nei fiumi, nei laghi e nelle lagune, ovvero